



# COMUNE DI DRAGONI

Provincia di Caserta

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 17</b>  <b>Data 27/09/2002</b>	OGGETTO: Adozione regolamento I. C. I. – Provvedimenti.
--	---

L'anno Duemiladue, il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 19.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/09/2002 prot. n.5634, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PAGLIARO	Bruno Carmine	X		RICCIO	Carlo	X	
NOCERA	Antimo	X		MIRANDA	Giulio	X	
PANELLA	Raffaele		X	PACELLI	Nicola	X	
PIUCCI	Pierino R.	X		ROSSI	Romualdo		X
CAPPARELLA	Remo	X		DEL GIUDICE	Nicola		X
ITALIANO	Giovanni	X		DE PASQUALE	Pasquale	X	
DI BERNARDO	Anna		X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 9.

Assenti n. 4 ..

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: .....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Bruno Carmine PAGLIARO nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale signor dott. Antonio COMPAGNONE

La seduta è PUBBLICA

- Nominati scrutatori i Signori: .....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Su proposta del Sindaco che

### PROPONE

1. di approvare il regolamento ICI, che si compone di nr.39 articoli che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale
2. di affidare in concessione, a ditta esterna iscritta ad apposito albo di cui all'art. 53 del D.lgs.446/97, la gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'I.C.I.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### SENTITA

la proposta del sig.Sindaco, in qualità di relatore

#### CONSIDERATO

1. che l'art.3 del proprio regolamento delle Entrate prevede che la gestione delle stesse, possa essere condotta, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 27, 30, 31, 32 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 lett. c), del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, lettera e) del D. Lgs. . N. 267 del 18/08/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R: 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. che la forma di gestione prescelta, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. che il Comune, intende dare una soluzione complessiva all'annoso problema dell'accertamento dei soggetti obbligati al pagamento dei corrispettivi dei tributi sopra indicati, anche e soprattutto al fine di ottimizzare l'azione amministrativa indirizzata al recupero delle sacche di evasione;
4. che le suddette attività devono essere svolte con l'ausilio delle moderne tecnologie di automazione gestionale oggi disponibili sul mercato, in maniera da elevare, senza aggravio di costi, la qualità delle prestazioni;
5. che l'evidente carenza di personale, di strutture ed attrezzature tecniche idonee, non rende economicamente conveniente per l'Ente una gestione diretta dei suddetti servizi;
6. che risulta, pertanto, opportuno affidare a terzi i servizi medesimi per garantire agli utenti standard qualitativi adeguati a dimostrare l'utile, economica e corretta destinazione dei mezzi finanziari dagli stessi corrisposti per fruire di servizi pubblici efficienti e rispondenti alle esigenze quotidiane;

#### ACQUISITI

- i pareri di cui all'art.49 T.U.L.C.P. 267/2000

#### VISTO

- il seguente risultato della votazione

PRESENTI	n.9
VOTANTI	n.9
ASTENUTI	n.2 (Pacelli e De Pasquale)
Voti favorevoli	n.7
Voti contrari	n.=

lle modalità di affidamento

Voti favorevoli n.7  
ASTENUTI n.2 (Pacelli e De Pasquale)

### DELIBERA

- di approvare il regolamento ICI, come illustrato dal relatore, costituito da nr. 39 articoli che si allega al presente atto per formarne parte sostanziale
- di affidare in concessione, a ditta esterna iscritta ad apposito albo di cui all'art. 53 del D.lgs.446/97, la gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'I.C.I.;
- di incaricare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.192 del T.U.L.P 267/2000 della predisposizione degli atti necessari, da adottare con unica determina, all'esperimento della procedura concorsuale, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore e di predisporre, pertanto, il relativo:
  - **AVVISO DI GARA**
  - **CAPITOLATO D'ONERI**
  - **SCHEMA DI CONTRATTO**

**COMUNE DI DRAGONI**  
Provincia di Caserta


PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.

OGGETTO: Adozione Regolamento ICI.

---

**RELAZIONE DELL' AREA**  
**TRIBUTI E AFFARI SOCIALI**

Art. 49 del D. Lgs 267/00, si esprime parere: \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio**  
*Sig.ra SGAMBATO Stefanina*

Dragoni li

# COMUNE DI DRAGONI

PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO TRIBUTI

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

Art.	DESCRIZIONE
	<b>Capo I - Norme Generali</b>
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Soggetto passivo.
3	Gestione del servizio
4	Terreni considerati non fabbricabili.
5	Esenzioni.
6	Abitazione principale e sue pertinenze.
7	Aree divenute inedificabili.
8	Valore aree fabbricabili.
9	Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.
10	Validità dei versamenti dell'imposta.
11	Comunicazione di variazione.
12	Disciplina dei controlli.
13	Modalità dei versamenti - Differimenti.
	<b>Capo II - Statuto dei diritti del contribuente</b>
14	Principi generali.
15	Informazione del contribuente.
16	Conoscenza degli atti e semplificazione.
17	Motivazione degli atti.
18	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.
19	Interpello del contribuente.
	<b>Capo III - Accertamento con adesione</b>
20	Accertamento con adesione.
21	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
22	Procedura per l'accertamento con adesione.
23	Atto di accertamento con adesione.
24	Adempimenti successivi.
25	Perfezionamento della definizione.
	<b>Capo IV - Compenso incentivante al personale addetto</b>
26	Compenso incentivante al personale addetto.
27	Utilizzazione del fondo.
	<b>Capo V - Sanzioni - Ravvedimento</b>
28	Sanzioni.
29	Ritardati od omessi versamenti.
30	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
31	Irrogazione immediata delle sanzioni.
32	Ravvedimento.
	<b>Capo VI - Norme finali</b>
33	Norme disapplicate e abrogate.
34	Pubblicità del regolamento e degli atti.
35	Entrata in vigore del regolamento.
36	Casi non previsti dal presente regolamento.
37	Rinvio dinamico.
38	Tutela dei dati personali.

## CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### Art. 2

#### Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

## ART. 3

### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili potrà essere gestito :

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.

446.

2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

4. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere *b* o *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, il capitolato.

5. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### Art. 4

#### Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a; L.448/98, art.2 co. 3, lettera d))

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.

2. A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di

pensione, dichiarato per l'anno precedente.

5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

**Art. 5**

**Esenzioni.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)*

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

**Art. 6**

**Abitazione principale e sue pertinenze.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)*

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito

- a) a parenti in linea retta o collaterale, fino al III grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti)
- b) al coniuge, ancorché separato o divorziato
- c) agli affini entro il II grado (suocero, genero, nuora e cognati).

Ai fini dell'applicazione della suddetta equiparazione è necessario produrre il contratto di comodato d'uso, anche se non registrato, purché non enunciato in altri atti.

9. Per gli anni d'imposta successivi al 31 dicembre 1999, si applica comunque il disposto di cui all'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Art. 7**

**Aree divenute inedificabili.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)*

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 1/2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella seguente misura: interesse legale vigente.

**Art. 8**

**Valore aree fabbricabili.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)*

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:



**Art. 11**

**Comunicazione di variazione.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)*

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è costituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 30 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

2. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 11; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.

3. La denuncia o dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché prodotta nelle forme e nei termini disciplinati dalla norma stessa, sostituisce ad ogni effetto la comunicazione di cui al precedente comma 1.

**Art. 12**

**Disciplina dei controlli.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)*

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individuerà, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tali atti devono essere sempre comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 10, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato «avviso di accertamento per omesso versamento ICI» con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

**Art. 13**

**Modalità dei versamenti - Differimenti.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)*

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento dovrà essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite: a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale; b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo: - con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; - con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 446/97. A tali fini l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il

contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

## CAPO II STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

### Art. 14 Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### Art. 15 Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### Art. 16 Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

### Art. 17 Motivazione degli atti - Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

**Art. 18**

**Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**Art. 19**

**Interpello del contribuente.**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

**CAPO III**

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 20**

**Accertamento con adesione.**

*(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

**Art. 21**

**Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

**Art. 22**

**Procedura per l'accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 19 e 20 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

**Art. 23**

**Atto di accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

**Art. 24**

**Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 22 con le modalità di cui al precedente art. 12.

2. Le somme dovute, laddove siano pari o superiori ai 200 Euro, possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in numero di due rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

**Art. 25**

**Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 23, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 23.

**CAPO IV**

**COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

**Art. 26**

**Compenso incentivante al personale addetto.**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del ..... % delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

**Art. 27**

**Utilizzazione del fondo.**

1. Le somme di cui al precedente art. 25, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:

il ..... e il ..... %;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:

il ..... e il ..... %;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:

il ..... e il ..... %.

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

## CAPO V SANZIONI - RAVVEDIMENTO

### Art. 28 Sanzioni.

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 con riferimento a ciascuna unità immobiliare omessa.

### Art. 29

#### Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, gli interessi moratori nella seguente misura: massimo 3%.

4. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

### Art. 30

#### Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

### Art. 31

#### Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 29, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

### Art. 32 Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13; D. Lgs. 26 gennaio 2001 n.32)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## CAPO V NORME FINALI

### Art. 33

#### Norme disapplicate e abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento: A) sono eliminate:  
1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;  
2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; B) sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### Art. 34

#### Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### Art. 35

#### Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 20.....; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

### Art. 36

#### Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- le leggi nazionali e regionali;
  - lo Statuto comunale;
  - i regolamenti comunali.

### Art. 37 Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.  
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### Art. 38

#### Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**

**Il Segretario Comunale**

F.to.....

F.to.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTAZIONE**

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ....., per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. ...., in data ....., in quanto richiesto dalla Giunta comunale (art. 127, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;


avendo l'organo di controllo, con nota n. ...., in data ....., comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

essendo stati trasmessi, in data ....., i chiarimenti richiesti dal Co. Re. Co. in data ..... (art. 133, c. 2, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

E' divenuta esecutiva il giorno .....

Dalla Residenza comunale, li .....



**Il Funzionario Responsabile**

.....

Il sottoscritto attesta:

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **07 OTT. 2002** al **22 OTT. 2002** al n. **332**;

Dalla Residenza comunale, li **07 OTT. 2002**

**L'Incaricato del Servizio**  
**IL MESSO COMUNALE UNCARICATO**  
Iannone *[Firma]*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li **07 OTT. 2002**

**Il Responsabile del Servizio**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Sig.ra *[Firma]* Stefanina Sgambato